CITTÀ DI BUSTO ARSIZIO

Verbale della discussione del Consiglio Comunale
n. 33 del 20/05/2025

Seduta di convocazione. Il giorno venti Maggio duemilaventicinque ore 21:00, nella Residenza Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge sulle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale

Sono rispettivamente presenti/assenti i seguenti Consiglieri:

1	Antonelli Emanuele	Presente	14	Geminiani Paolo	Presente
2	Garavaglia Martino	Assente	15	Tallarida Orazio	Presente
3	Felli Roberto	Presente	16	Rogora Laura	Presente
4	Gallazzi Francesca	Presente	17	Cascio Santo	Presente
5	Ghidotti Roberto	Presente	18	Maggioni Maurizio	Presente
6	Gorletta Alex	Assente	19	Pedotti Paolo	Presente
7	Lanza Marco	Presente	20	Verga Valentina	Presente
8	Tovaglieri Isabella	Presente	21	Berutti Lucia Cinzia	Presente
9	Rogora Massimo	Presente	22	Castiglioni Gianluca	Presente
10	Orsi Simone	Presente	23	Farioli Gianluigi	Presente
11	Marra Vincenzo	Presente	24	Lanza Giuseppina	Presente
12	Attolini Francesco	Presente	25	Fiore Emanuele Juri	Presente
13	Cozzi Claudia	Presente			

Risultano pertanto presenti n. 23 membri del Consiglio, all'inizio della discussione del presente argomento.

Risultano presenti senza diritto di voto, inoltre, i seguenti Assessori:

Maffioli Manuela, Albani Alessandro, Colombo Chiara Rosa Giorgia, Folegani Luca, Sabba Matteo, Cislaghi Mario

Si dà atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del "*Regolamento per lo svolgimento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari in modalità telematica da remoto o mista*", sono presenti alla seduta del Consiglio Comunale da remoto tramite la piattaforma ConsigliCloud i consiglieri Simone Orsi e Valentina Verga e l'Assessore Maria Paola Reguzzoni.

Partecipa il Segretario Generale Dott. Claudio Biondi.

Laura Rogora nella qualità di Presidente del Consiglio, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione del seguente o.d.g. avente per

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da CLAUDIO BIONDI, LAURA ROGORA e stampato il giorno 29/05/2025 da Moreni Anna.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

O G G E T T O

GC: APPROVAZIONE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI PUNTUALE CORRISPETTIVA - TARIP ANNO 2025. I.E.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da CLAUDIO BIONDI, LAURA ROGORA e stampato il giorno 29/05/2025 da Moreni Anna.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- La legge 27 dicembre 2013, n. 147 disciplina i prelievi sui rifiuti urbani prevedendo, al comma 668 dell'art. 1, specifiche disposizioni relative alla nuova Tariffa corrispettiva statuendo che : "668. I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani";
- il Decreto legislativo 152 del 3 aprile 2006, recante il Testo unico ambientale, all'articolo 200, prevede che la gestione dei rifiuti urbani sia organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali;
- l'articolo 3-bis del dl 138/2021, al comma 1-bis, attribuisce agli enti di governo dell'ambito o bacini territoriali ottimali e omogenei, cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, le "*funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo [*…]";
- la Regione Lombardia secondo l'art. 200 comma 7 del D.Lgs. 152/06, ha adottato modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali rispetto al modello indicato nell'art. 200 comma 1, subordinando tale facoltà alla predisposizione da parte delle medesime regioni di un piano regionale dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento ai criteri e alle linee guida riservati in materia allo Stato, ai sensi dell'art. 195 del medesimo codice ambiente;
- la Regione Lombardia con l'approvazione della Legge n. 26 del 2003 attribuisce ai Comuni la funzione dell'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla programmazione regionale;
- nel territorio del Comune di Busto Arsizio, in forza della citata dinamica normativa, non è operante l'Ente di Governo d'ambito e le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA n.363/2021 sono svolte dal Comune;
- tra le competenze degli Enti di governo del servizio rientra, ai sensi dell'art.3 bis, co. 1-bis, decreto -legge n.138/2011, la "determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza";

RICHIAMATE:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 70/2017 "*Servizio di tutela ed igiene ambientale - punto c) art. 1 del Contratto di servizio n. 107/2005 del 3.11.2005 tra il Comune di Busto Arsizio e AGESP Holding Spa (ora AGESP Spa) - Tariffa rifiuti puntuale - Sperimentazione Quartiere Sant'Edoardo. I.E.";*
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 in data 30/11/2020 con oggetto *"AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI – APPROVAZIONE RELAZIONE EX ART. 34, COMMA 20, DEL D.L. 179/2012 CONVERTITO IN LEGGE 221/2012 – I.E.*" con la quale si è provveduto ad approvare l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti ad AGESP S.p.a. per la durata di 15 anni;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 30/11/2020 con oggetto: *"APPROVAZIONE DELLA MODIFICA DEL CONTRATTO REP. SEGR. N. 107/2005 E DEL NUOVO SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO PER L'AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING AD AGESP SPA DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI - I.E.*" il cui contratto è stato sottoscritto in data 15/12/2020 Rep. n. 22;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 in data 26/06/2024 con oggetto *"APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL CONTRATTO REP. SEGR. N. 22/2020 E RELATIVI ALLEGATI, IN OTTEMPERANZA ALLA DELIBERAZIONE ARERA, 3 AGOSTO 2023, N. 385/2023/R/RIF. - I.E.*" il cui contratto è stato sottoscritto in data 04/09/2024 Rep. n. 26;

RICHIAMATI

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 in data 16/01/2025 con oggetto "*COSTITUZIONE DI UNA NEWCO, SOGGETTA AL CONTROLLO ANALOGO DEL COMUNE DI BUSTO ARSIZIO, PER IL TRAMITE DI AGESP S.P.A., CONGIUNTAMENTE AGLI ALTRI ENTI LOCALI SOCI, CONFERITARIA DEL RAMO D'AZIENDA DI AGESP S.P.A. AFFERENTE AL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE I.E."*;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 in data 25/03/2025 con oggetto "*CONFERMA DELIBERAZIONE*

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da CLAUDIO BIONDI, LAURA ROGORA e stampato il giorno 29/05/2025 da Moreni Anna.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

N. 3 DEL 16/1/2025 AVENTE AD OGGETTO «COSTITUZIONE DI UNA NEWCO, SOGGETTA AL CONTROLLO ANALOGO DEL COMUNE DI BUSTO ARSIZIO, PER IL TRAMITE DI AGESP S.P.A., CONGIUNTAMENTE AGLI ALTRI ENTI LOCALI SOCI, CONFERITARIA DEL RAMO D'AZIENDA DI AGESP S.P.A. AFFERENTE AL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE I.E.»;

- l'atto Rep. n. 59188 Rac. n. 35932 del 26/03/2025 di costituzione della nuova Società denominata AGESP AMBIENTE PER IL TERRITORIO Srl Cod.Fisc. 04075580128 – Num. REA VA-400035;

CONSIDERATO che

- con effetto dal 1 gennaio 2025, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, del comma 668 dell'articolo 1 della Legge 147/2013 nonché dell'art. 3, comma 4 e art. 42 lett. f) del D.Lgs. n. 267/2000, il Consiglio comunale, con deliberazione n. 87 del 16/12/2024, ha approvato il "REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI PUNTUALE CORRISPETTIVA – TARIP" del Comune di Busto Arsizio, ai sensi del comma 668 dell'articolo 1 della legge 147/2013, in vigore dal 1.1.2025, recante l'istituzione della tariffa rifiuti corrispettiva ed il relativo metodo tariffario;
- che il sistema di misurazione adottato dal Comune rientra tra quelli ammessi ai fini dell'istituzione della tariffa corrispettiva, la cui applicazione e gestione, per esplicita ammissione dell'ultimo capoverso del citato comma 668, è di competenza del soggetto gestore del servizio rifiuti individuato, per il Comune di Busto Arsizio, nella società pubblica AGESP SpA - CF 02212870121, attuale gestore del servizio secondo il modello in house providing;
- che sulla base delle suddette disposizioni il soggetto AGESP SpA, per effetto dell'istituzione della tariffa corrispettiva, assume in capo tutte le funzioni relative alla gestione tariffaria esplicitamente qualificata "corrispettiva" con ciò rientrando nella categoria delle entrate patrimoniali, comprensiva della gestione e aggiornamento della banca dati delle utenze, accertamento, riscossione, rimborsi e contenzioso;

ATTESO che:

- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione ARERA n. 363 del 03/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il "metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2";
- la deliberazione ARERA n. 389 del 03/08/2023 ha approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2);
- la determinazione ARERA n. 1/2023 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024-2025;
- con deliberazione 133/2025/R/rif, l'ARERA ha istituito, con decorrenza 01.01.2025, la nuova componente perequativa UR3, destinata a finanziare le misure relative al bonus sociale rifiuti, in modifica della deliberazione 386/2023 recante la disciplina delle componenti perequative UR1 e UR2, estendendone la medesima modalità applicativa;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

RICHIAMATO il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti relativo al biennio 2024- 2025, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 28/05/2024 con oggetto "AGGIORNAMENTO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO – PEF - TARI PERIODO REGOLATORIO 2024-2025 – I.E." e successiva deliberazione ARERA del 15/10/2024 n. 413 "APPROVAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO BIENNALE 2024-2025 DELLA PREDISPOSIZIONE TARIFFARIA PROPOSTO DAL COMUNE DI BUSTO ARSIZIO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI SUL PERTINENTE TERRITORIO";

RICHIAMATE nello specifico le disposizioni di seguito indicate contenute negli articoli del sopraccitato "REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI PUNTUALE CORRISPETTIVA – TARIP" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del 16/12/2024:

- articolo 5 *Articolazione della tariffa corrispettiva* :

1. *Nel provvedimento di approvazione delle tariffe, a partire dalle entrate relative alle componenti di costo*

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da CLAUDIO BIONDI, LAURA ROGORA e stampato il giorno 29/05/2025 da Moreni Anna.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

variabile e di quelle relative alle componenti di costo fisso individuate nel PEF, sono definiti:

- *l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, secondo criteri razionali ed in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente;*
- *i corrispettivi da applicare all'utenza finale, determinando distintamente i costi da coprire con la quota fissa della tariffa ed i costi da coprire con la quota variabile della tariffa; nel caso in cui per alcune frazioni di rifiuto venga adottato ai fini tariffari un sistema presuntivo di determinazione delle quantità conferite dalle utenze domestiche e/o non domestiche, la quota variabile della tariffa può essere ripartita, a sua volta, tra la quota relativa alle frazioni oggetto di misurazione puntuale e la quota relativa alle altre frazioni oggetto di applicazione del metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999, sulla base di stima dei costi dei servizi forniti per la gestione delle predette frazioni.*

2. La quota variabile puntuale applicabile alla singola utenza, domestica o non domestica, si determina sulla base della misurazione dei relativi conferimenti, effettuata con la metodologia descritta all'art. 6, fatta salva l'applicazione di quanto previsto nel successivo art. 8.

3. In fase di avvio dell'applicazione della tariffa puntuale sarà possibile commisurare la parte variabile puntuale unicamente sulla quota di frazione indifferenziata (RUR) determinata mediante la delibera di approvazione delle tariffe, in ragione delle risultanze di misurazione disponibili e tenuto conto della diffusione informativa del metodo

(…)

- articolo 8 *Numero minimo di conferimenti:*

1. Ai sensi del primo comma dell'art. 9 del DM 20.04.2017, al fine di ripartire i costi commisurati al numero di servizi messi a disposizione della singola utenza, anche quando questa non li utilizzi, nella Delibera Tariffaria viene determinato il numero minimo di conferimenti di rifiuto secco non riciclabile (RUR), oggetto di tariffazione da imputare a ciascuna tipologia di utenza nell'annualità di riferimento.

2. Fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni/penalità di cui alla vigente normativa, anche di rango regolamentare comunale, agli utenti che non hanno ritirato i contenitori/dispositivi messi a disposizione dal Gestore, la quota variabile puntuale annuale, relativa a tale tipologia di rifiuto, verrà determinata attribuendo gli svuotamenti/conferimenti minimi come sopra definiti, salva maggiorazione da definirsi con la delibera di approvazione delle tariffe.

- *articolo 10 Tariffa giornaliera:*

1. La tariffa sui rifiuti si applica su base giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni, anche non continuativi, nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

2. Omissis

3. Le occupazioni accessorie/pertinenziali a pubblici esercizi di somministrazione o commerciali sono soggette alla Tariffa rifiuti ordinaria, in ragione del titolo concessorio rilasciato.

4. È facoltà del soggetto obbligato chiedere l'applicazione della tariffa annuale, in luogo dell'applicazione della tariffa giornaliera.

5. Nel caso di svolgimento dell'attività, o di durata dell'occupazione complessivamente pari o superiore a 183 giorni dell'anno solare, è dovuta comunque la tariffa annuale.

6. omissis.

7. omissis

8. omissis

9. omissis

10. La TARIP giornaliera non si applica nei seguenti casi:

- *occupazione di locali o aree scoperte per meno di 2 ore giornaliere;*
- *occupazione di area pubblica per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento anche se di durata superiore a 2 ore*
- *occupazione occasionale di pronto intervento con ponti, scale, pali etc.;*
- *occupazioni effettuate da girovaghi ed artisti con soste non superiori a 4 ore;*
- *occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive o del tempo libero di durata non superiore a un giorno e purché non comportino attività di vendita o di somministrazione di cibo e/o bevande.*

- *articolo 11 Servizi fuori standard a richiesta dell'utente:*

1. Su richiesta dell'utente, il Gestore può fornire servizi personalizzati di raccolta rifiuti urbani, al di fuori degli

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da CLAUDIO BIONDI, LAURA ROGORA e stampato il giorno 29/05/2025 da Moreni Anna.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

standard del servizio istituzionale definiti nel Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti Urbani.
2. Tali servizi personalizzati potranno essere resi dal Gestore previa definizione con l'utente di un contratto privatistico il cui corrispettivo andrà ad integrare la Tariffa Rifiuti che rimane comunque dovuta da parte dell'utente.
3. Per le occupazioni o conduzioni di impianti sportivi e/o di aree comunali o altri edifici pubblici o privati, in presenza di eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali- ricreative di tipo occasionale (sagre, feste, concerti etc.) di durata superiore a un giorno, o, indipendentemente dalla durata, qualora vi sia somministrazione di cibo e/o bevande, essendo la relativa produzione di rifiuti variabile e occasionale, in quanto è variabile l'organizzazione delle manifestazioni e la numerosità dei partecipanti, per il servizio di raccolta dei rifiuti, il promotore dell'evento deve preventivamente contattare il Gestore per la definizione del servizio temporaneo da svolgersi e la quantificazione dei relativi oneri. Il rilascio da parte degli uffici competenti delle necessarie autorizzazioni allo svolgimento degli eventi sarà subordinato al versamento degli importi stabiliti, salvo conguaglio, per il servizio di igiene urbana, nonché all'assenza di debiti pregressi a titolo di TARI/TARIP nei confronti dell'Amministrazione Comunale e/o del Gestore.

- articolo 35 Riscossione
1. La tariffa sui rifiuti è riscossa dal Gestore, secondo le modalità dallo stesso stabilite, nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente, dal presente Regolamento e dal contratto di servizio in essere.
2. Il Gestore, ai fini della riscossione della tariffa, invia agli utenti apposite fatture sulle quali sono riportati tutti gli elementi previsti dalla normativa vigente.
3. Il Gestore provvede all'emissione di tre fatture nel corso dell'anno, nel rispetto della cadenza indicata dal Testo unico della qualità sui rifiuti emanato da ARERA , oltre all'eventuale fattura di conguaglio di cui al comma successivo. Il periodo di riferimento della fattura (ossia il tempo intercorrente tra il primo e l'ultimo giorno a cui è si riferisce la fattura) deve essere coerente con la periodicità di fatturazione. Nel primo anno di applicazione, nelle more dell'approvazione delle tariffe, il gestore può utilizzare in acconto le tariffe della TARI relative all'ultimo anno di applicazione del tributo, tenuto conto della diversa modalità di applicazione dell'IVA. A tal fine, con la delibera di approvazione delle tariffe, sono determinati gli importi applicabili in acconto, salvo conguaglio con le tariffe TARIP.
(...)

- articolo 43 Prima applicazione, disposizioni transitorie e abrogazioni
1. Per il primo anno di applicazione del nuovo sistema di tariffazione puntuale anche per una sola frazione di rifiuto - allo scopo di individuare correttamente i parametri di riferimento per l'implementazione di tale sistema e concedere agli utenti un breve periodo di tempo per adeguarsi al nuovo servizio ed ai nuovi criteri di misurazione e fatturazione - la determinazione della quota variabile, in deroga a quanto previsto nel presente Regolamento, potrà avvenire, a titolo di acconto, per ogni frazione di rifiuto e per tutte le tipologie di utenza adottando il criterio parametrico (metodo normalizzato) e prevedendo un conguaglio tariffario, per il RUR di tutte le utenze, determinato sulla base degli effettivi svuotamenti registrati nel corso dell'anno indicato, ovvero proporzionando su base annua le rilevazioni registrate in frazioni di anno.
2. La deroga di cui al comma precedente dovrà essere espressa in sede di approvazione del Piano Tariffario Annuale.
3. Omissis
4. Omissis

RICHIAMATO il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti relativo al biennio 2024- 2025 – Revisione annualità 2025, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.32 del 20 maggio 2025 con oggetto "*REVISIONE INFRA PERIODO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO – PEF – TARIFFA RIFIUTI - PERIODO REGOLATORIO 2024-2025 – ANNUALITA' 2025. I.E."* la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile, per un totale complessivo di euro 16.351.262,00 (importo al lordo delle detrazioni della detrazione di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020) ;

RILEVATO che il Piano Finanziario approvato con la sopra citata delibera, è stato formulato per l'annualità 2025 assumendo a riferimento i costi al netto dell'IVA, da applicare nella misura del 10% nelle fatture che saranno emesse dal gestore dei rifiuti;

DATO ATTO che l'importo complessivo del gettito che deve essere ottenuto dalla Tariffa Rifiuti per garantire la copertura dei costi, tenendo conto delle componenti da detrarre indicate dalla determinazione ARERA n. 2/2021 è

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da CLAUDIO BIONDI, LAURA ROGORA e stampato il giorno 29/05/2025 da Moreni Anna.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

determinato come segue:

Totale costi del piano economico-finanziario	€	16.351.262,00	-
Contributo MIUR scuole (scorporo TEFA 5% – IVA 10%)	€	103.312,00	=
Totale gettito Tariffa corrispettiva	€	16.247.950,00	

ATTESO che

- MTR 1, adottato con Delibera n. 443 del 31/10/2019 prevede all'articolo 17, comma 17.1, lettera b) che "*qualora si sia verificato il passaggio a sistemi di tariffazione puntuale, ovvero lo stesso sia previsto a partire dal 2020, l'applicazione della metodologia assume rilievo unicamente per la determinazione del valore massimo dei costi da riconoscere alla gestione*";
- il Rapporto redatto nel 2024 da IFEL con oggetto "LA TARIFFAZIONE PUNTUALE, richiamando il sopraccitato articolo rileva che "*per i regimi di tariffazione puntuale, quindi, l'Autorità prevede una sostanziale deroga dai vincoli imposti dal MTR1 per l'articolazione tariffaria e la quantificazione della parte fissa (TF) e della parte variabile (TV) della tariffa rifiuti. In altre parole, l'articolazione tariffaria prevista dal d.PR 158/99, rappresentata dalla suddivisione tra parte fissa e variabile, ma anche dall'utilizzo di tutti i coefficienti ivi previsti (Ka, Kb, Kc, Kd), non rappresenta un criterio cogente nella determinazione della tariffa all'utente per i Comuni che hanno adottato la tariffazione puntuale*";
- MTR 2 valido dal 2022 al 2025 adottato con Delibera ARERA del 03/11/2021, n. 363 e aggiornato con Delibera n. 389 del 03/08/2023), prevede all'art 5 comma 2 specifiche *disposizioni,* di seguito riportate: "*nei casi in cui siano in vigore sistemi di tariffazione puntuale che abbiano superato l'applicazione delle citate tabelle, oppure nel caso in cui se ne preveda l'introduzione a partire dall'anno 2022, la nuova metodologia trova applicazione, nel periodo considerato, per la sola determinazione dei costi efficienti da riconoscere alle gestioni*";

RITENUTO quindi di adottare, per l'annualità 2025, la ripartizione costi fissi e costi variabili e l'articolazione tra utenze domestiche e non domestiche nella stessa misura adottata nell'anno 2024, in ragione del primo anno di applicazione della tariffa corrispettiva, come di seguito specificato:

- Parte fissa 50,00% = 8.245.834,40
- Parte variabile 50,00% = 8.245.834,40

- utenze domestiche = 52,00%
- utenze non domestiche = 48,00%

RITENUTO inoltre di definire i costi da coprire con la componente variabile commisurata agli svuotamenti minimi nella misura del 5% dei costi del PEF, in considerazione delle rilevazioni raggiunte nel corso del 2024, primo anno di applicazione della misurazione, e della ulteriore necessità di recuperare i maggiori costi del PEF 2025, come da seguente sintesi:

GETTITO ATTESO	**2025 TARIP**	
QF	8.245.834,40	50,00%
Qn	7.421.250,96	45,00%
Qvb	824.583,44	5,00%
IVA 10%	1.649.166,88	
TOTALE	**18.140.835,68**	**100,00%**

COMPONENTI	**2025 TARIP**	**di cui UD**	**di cui UND**
QF	8.245.834,40	4.205.375,55	4.040.458,86
Qn	7.421.250,96	3.710.625,48	3.710.625,48
Qvb	824.583,44	707.119,09	117.464,35
TOTALE	**16.491.668,80**	**8.623.120,12**	**7.868.548,69**
		52%	**48%**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da CLAUDIO BIONDI, LAURA ROGORA e stampato il giorno 29/05/2025 da Moreni Anna.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

VISTE le seguenti risultanze contenute nell'allegato "A":

- i coefficienti Ka per la determinazione della quota fissa e i coefficienti Kb per la definizione della quota variabile delle utenze domestiche, riferita alla parte presuntiva applicata ai sensi del DPR 158/99;
- i coefficienti Kc per la determinazione della quota fissa e i coefficienti Kd per la definizione della quota variabile delle utenze non domestiche, riferita alla parte presuntiva applicata ai sensi del DPR 158/99 ;
- l'individuazione dei conferimenti minimi da attribuire alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche, necessaria per la quantificazione della componente tariffaria puntuale, definita sulla base dei conferimenti rilevati dal gestore nel primo anno di misurazione ;
- l'Ente si è avvalso della facoltà di superare i limiti minimo e massimo previsti per i coefficienti del DPR 158/1999, nella misura massima del 50% del loro ammontare prevista dall'art. 1, comma 652, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

RITENUTO, al fine di assicurare un gettito tariffario pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007 e tenuto conto del costo delle riduzioni, di approvare le tariffe TARIP relative all'anno 2025, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato "A", il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

RITENUTO di determinare, in continuità con la Tassa rifiuti, la misura tariffaria per la TARIP giornaliera in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata del 50 per cento;

VISTO l'articolo 26 del Regolamento TARIP Ulteriori riduzioni ed esenzioni che permette di deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle disciplinate dal Regolamento, finanziate dal Comune con proprie risorse;

CONSIDERATO che

- la revisione biennale del PEF 2024/2025 condotta secondo la metodologia ARERA contenuta nella Deliberazione 389/2023 e finalizzata anche al recupero dell'inflazione sulle annualità precedenti, ha comportato l'onere di coprire i correlati maggiori costi del servizio, validati e approvati con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 28/05/2025 con oggetto *"AGGIORNAMENTO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO – PEF - TARI PERIODO REGOLATORIO 2024-2025 – I.E.",*
- il computo dei costi nel PEF per l'anno 2025 è stato effettuato con la regola fiscale che prevede l'applicazione dell'IVA nel momento di richiesta del corrispettivo, gravando nella misura del 10% sugli importi fatturati all'utente finale;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.32 del 20 maggio 2025 con oggetto *"REVISIONE INFRA PERIODO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO – PEF – TARIFFA RIFIUTI - PERIODO REGOLATORIO 2024-2025 – ANNUALITA' 2025. I.E."* si è provveduto ad una nuova validazione e approvazione del PEF per l'anno 2025, al fine di intervenire in riduzione del fondo svalutazione crediti, come ammesso dalla metodologia MTR2 in caso di introduzione della tariffa corrispettiva;
- la tariffa corrispettiva TARIP è caratterizzata dall'applicazione dell'IVA in fase di emissione delle fatture nella misura di legge del 10%, con l'effetto di gravare sulle utenze domestiche il relativo onere, rispetto al vantaggio delle utenze non domestiche operanti in regime IVA, che possono procedere al recupero fiscale della stessa;
- l'introduzione della tariffa corrispettiva, caratterizzata dall'articolazione binomia della quota variabile per computare gli svuotamenti del secco residuo, modifica la redistribuzione del carico tariffario che subirà, in aggiunta, gli effetti derivanti dal recupero dei costi sopra indicati nonché la recente componente perequativa UR3, a, istituita con deliberazione ARERA n. 133/2025/R/rif del 01/04/2025 in applicazione delle disposizini contenute nel d.P.C.M. 21 gennaio 2025;

RITENUTO, per le ragioni di costo e di articolazione tariffaria espresse nel punto precedente, di adottare, esclusivamente per l'anno tariffario 2025, apposito intervento con finalità perequativa a carico del Comune, ai sensi del comma 660 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 e dell'articolo 26 del vigente Regolamento comunale di istituzione e applicazione della Tariffa corrispettiva TARIP, rivolto alle utenze domestiche condotte da utenti iscritti all'anagrafe della popolazione residente del Comune di Busto Arsizio, limitatamente all'abitazione di residenza anagrafica e sue pertinenze, calcolato come segue:

- riconoscimento di una riduzione perequativa di importo pari alla differenza della TARIP dovuta per l'anno 2025 compresa IVA calcolata con le tariffe approvate con il presente provvedimento, rispetto alla TARIP calcolata con le tariffe

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da CLAUDIO BIONDI, LAURA ROGORA e stampato il giorno 29/05/2025 da Moreni Anna.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

TARI anno 2024, approvate con delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 28/05/2024, sulla medesima fattispecie;
- l'agevolazione è annuale e rapportata al periodo di effettiva applicazione della tariffa;
- l'agevolazione, comprensiva del correlato importo dovuto a titolo di TEFA, è a carico dell'ente;

RITENUTO, inoltre di adottare, esclusivamente per l'anno tariffario 2025, apposito intervento con finalità perequativa a carico del Comune, ai sensi del comma 660 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 e dell'articolo 26 del vigente Regolamento comunale di istituzione e applicazione della Tariffa corrispettiva TARIP, rivolto agli enti non commerciali caratterizzati dall'assegnazione del solo codice fiscale (in quanto non operanti in regime IVA), ricompresi nella categoria TARIP 1 "Musei, associazioni, biblioteche, scuole, luoghi di culto", che subiscono l' aggravio dell'IVA del 10% indetraibile per tale fattispecie, calcolato come segue:
- riconoscimento di una riduzione perequativa di importo pari alla differenza della TARIP dovuta per l'anno 2025 compresa IVA, calcolata con le tariffe approvate con il presente provvedimento, rispetto alla TARIP calcolata con le tariffe TARI anno 2024, approvate con delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 28/05/2024, sulla medesima fattispecie;
- l'agevolazione è annuale e rapportato al periodo di effettiva applicazione della tariffa;
- l'agevolazione, comprensiva del correlato importo dovuto a titolo di TEFA, è a carico dell'ente;

RITENUTO, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2025:

- prima rata: 16 GIUGNO 2025
- seconda rata: 1° SETTEMBRE 2025
- terza rata: 1° DICEMBRE 2025

RICHIAMATI:
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, che ha fissato la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- l'art. 1 comma 660 che permette al Comune di deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni e in tal caso "la relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;
- la delibera ARERA n. 386/2023/R/rif che ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:

UR1, a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;
UR2, a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno;
- la delibera ARERA n. 133/2025, che introduce dal 1° gennaio 2025 la nuova componente perequativa *UR3, a,* volta a finanziare il bonus sociale rifiuti che sarà applicato dal medesimo periodo, dopo l'adozione dei provvedimenti attuativi di competenza della medesima Autorità;

VISTI
- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione;
- l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale approva le tariffe, entro il

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da CLAUDIO BIONDI, LAURA ROGORA e stampato il giorno 29/05/2025 da Moreni Anna.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

- l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, stabilisce che: "*A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile";*
- l'articolo 48 del TUEL;

DATO ATTO che la presente proposta è stata esaminata dalla Giunta Comunale in data 16 aprile 2025 e dalla Commissione Programmazione Affari Generali, Società Partecipate, Consorzi, Bilancio, Personale in data 15 maggio 2025 ;

VISTO il parere favorevole espresso dal Dirigente del 4° Settore Risorse Finanziarie - Tributi – Controllo di gestione - Partecipazioni Comunali e Attrazione risorse in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 , comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

CONSIDERATA la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 al fine di consentire gli adempimenti conseguenti;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s. m. i.;

Fatto salvo il buon esito della registrazione del dibattito consiliare per la cui approvazione si demanda a specifica deliberazione in data successiva ai sensi dell'art. 20, comma 6, del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

Con il seguente esito della votazione espressa in modalità elettronica in ordine alla proposta di deliberazione:

Presenti in aula n.: 23

Favorevoli n.: 17 Antonelli Emanuele, Felli Roberto, Gallazzi Francesca, Ghidotti Roberto, Lanza Marco, Tovaglieri Isabella, Rogora Massimo, Orsi Simone, Marra Vincenzo, Attolini Francesco, Cozzi Claudia, Geminiani Paolo, Tallarida Orazio, Rogora Laura, Farioli Gianluigi, Lanza Giuseppina, Fiore Emanuele Juri

Astenuti n.: 1 Castiglioni Gianluca

Contrari n.: 5 Berutti Lucia Cinzia, Cascio Santo, Maggioni Maurizio, Verga Valentina, Paolo Pedotti

DELIBERA

1) **di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) **di approvare** le tariffe della Tariffa corrispettiva sui Rifiuti (TARIP) relative all'anno 2025 riportate nell'allegato "A" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale, comprendente la quota variabile misurata rapportata agli svuotamenti minimi, i costi da coprire con la medesima quota;

3) **di approvare** la misura tariffaria per la TARIP giornaliera in base alla tariffa annuale della TARIP, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 50 per cento;

4) **di adottare**, esclusivamente per l'anno tariffario 2025, apposito intervento con finalità perequativa a carico del Comune, ai sensi del comma 660 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 e dell'articolo 26 del vigente Regolamento comunale di istituzione e applicazione della Tariffa corrispettiva TARIP, rivolto alle utenze domestiche condotte da utenti iscritti all'anagrafe della popolazione residente del Comune di Busto Arsizio, limitatamente all'abitazione di residenza anagrafica e sue pertinenze, calcolato come segue:

- riconoscimento di una riduzione perequativa di importo pari alla differenza della TARIP dovuta per l'anno 2025

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da CLAUDIO BIONDI, LAURA ROGORA e stampato il giorno 29/05/2025 da Moreni Anna.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

compresa IVA calcolata con le tariffe approvate con il presente provvedimento, rispetto alla TARIP calcolata con le tariffe TARI anno 2024, approvate con delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 28/05/2024, sulla medesima fattispecie;

- l'agevolazione è annuale e rapportata al periodo di effettiva applicazione della tariffa;
- l'agevolazione, comprensiva del correlato importo dovuto a titolo di TEFA, è a carico dell'ente;

5) **di adottare**, esclusivamente per l'anno tariffario 2025, apposito intervento con finalità perequativa a carico del Comune, ai sensi del comma 660 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 e dell'articolo 26 del vigente Regolamento comunale di istituzione e applicazione della Tariffa corrispettiva TARIP, rivolto agli enti non commerciali caratterizzati dall'assegnazione del solo codice fiscale (in quanto non operanti in regime IVA),ricompresi nella categoria TARIP 1 "Musei, associazioni, biblioteche, scuole, luoghi di culto", calcolato come segue:

- riconoscimento di una riduzione perequativa di importo pari alla differenza della TARIP dovuta per l'anno 2025 compresa IVA calcolata con le tariffe approvate con il presente provvedimento, rispetto alla TARIP calcolata con le tariffe TARI anno 2024, approvate con delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 28/05/2024, sulla medesima fattispecie;
- l'agevolazione è annuale e rapportata al periodo di effettiva applicazione della tariffa;
- l'agevolazione, comprensiva del correlato importo dovuto a titolo di TEFA, è a carico dell'ente;

6) **di dare atto** che la copertura del costo delle esenzioni ed agevolazioni a carico del Comune previste dal vigente Regolamento per la disciplina della TARIP, verrà garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

7) **di dare atto** che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal Piano Finanziario, per l'importo complessivo, tenuto conto delle detrazioni e delle riduzioni tecniche;

8) **di dare atto** che alle tariffe TARIP devono essere applicate:

- l'imposta sul valore aggiunto (IVA) nella misura del 10%
- il Tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, TEFA, determinato dalla Provincia di Varese, nella misura del 5%;
- le componenti perequative *UR1, a*, e *UR2, a,* pari rispettivamente a € 0,10 ad utenza per anno e ad € 1,50 ad utenza per anno;
- la nuova componente perequativa *UR3, a*, pari a € 6,00 ad utenza per anno;

6) **di stabilire** le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative alla TARIP anno di competenza 2025:

- prima rata: 16 GIUGNO 2025
- seconda rata: 1° SETTEMBRE 2025
- terza rata: 1° DICEMBRE 2025

6) **di procedere** alla pubblicazione della delibera di approvazione delle tariffe TARIP nel rispetto delle disposizioni del TUEL;

7) **di trasmettere** la presente delibera al gestore dei rifiuti Agesp SpA;

Delibera, altresì, con apposita votazione unanime e palese (voti favorevoli n.23: Antonelli Emanuele, Felli Roberto, Gallazzi Francesca, Ghidotti Roberto, Lanza Marco, Tovaglieri Isabella, Rogora Massimo, Orsi Simone, Marra Vincenzo, Attolini Francesco, Cozzi Claudia, Geminiani Paolo, Tallarida Orazio, Rogora Laura, Farioli Gianluigi, Lanza Giuseppina, Fiore Emanuele Juri, Berutti Lucia Cinzia, Cascio Santo, Castiglioni Gianluca, Maggioni Maurizio, Pedotti Paolo, Verga Valentina) e, stante l'assoluta urgenza di provvedere ai necessari adempimenti, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da CLAUDIO BIONDI, LAURA ROGORA e stampato il giorno 29/05/2025 da Moreni Anna.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Letto, approvato e sottoscritto:

Segretario Generale	Presidente del Consiglio
DOTT. CLAUDIO BIONDI	LAURA ROGORA

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da CLAUDIO BIONDI, LAURA ROGORA e stampato il giorno 29/05/2025 da Moreni Anna.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Città di
Busto Arsizio

PROPOSTA N. 23

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI PUNTUALE CORRISPETTIVA - TARIP ANNO 2025. I.E.

Sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, si esprime, in ordine alla regolarità tecnica:

PARERE Favorevole

Il Dirigente
Responsabile del Servizio

MARIA TERESA MARINO / ArubaPEC S.p.A.

Busto A., li 15/04/2025

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da MARIA TERESA MARINO e stampato il giorno 29/05/2025 da Moreni Anna.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Città di
Busto Arsizio

PROPOSTA N. 23

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI PUNTUALE CORRISPETTIVA - TARIP ANNO 2025. I.E.

Sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, si esprime, in ordine alla regolarità contabile:

PARERE Favorevole

Il Dirigente
Responsabile del Servizio Finanziario

MARIA TERESA MARINO / ArubaPEC S.p.A.

Busto A., li 15/04/2025

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da MARIA TERESA MARINO e stampato il giorno 29/05/2025 da Moreni Anna.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

ALLEGATO A)

CALCOLO DELLE TARIFFE DI DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI PUNTUALE CORRISPETTIVA - TARIP – ANNO 2025

Ai sensi delle disposizioni contenute nell'articolo 1 della Legge 147/2013 e del Regolamento comunale di istituzione e disciplina della Tariffa rifiuti puntuale corrispettiva TARIP, il calcolo della tariffa rifiuti avviene:

- in applicazione del metodo normalizzato contenuto nel DPR 158/99 con gli adeguamenti contenti nel presente atto per la quota fissa e per la quota variabile normalizzata;

- in applicazione del DM 20 aprile 2017 per la determinazione della quota variabile misurata del secco residuo, sulla base delle risultanze di svuotamento, per il 5% dei costi del PEF;

- coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd adottati nella stessa misura approvata nella delibera tariffaria TARI per l'anno 2024.

La tariffa di riferimento deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare l'equivalenza della deliberazione ARERA 363/2021.

Di seguito sintesi dell'articolazione del gettito:

GETTITO ATTESO	2025 TARIP	
QF	8.245.834,40	50%
Qn	7.421.250,96	45%
QVb	824.583,44	5%
IVA (10%)	1.649.166,88	
TOTALE MONTANTE	**18.140.835,69**	**100%**

COMPONENTI	2025 (quota gestore)	*di cui UD*	*di cui UND*
QF	8.245.834,40	*4.205.375,55*	*4.040.458,86*
Qn	7.421.250,96	*3.710.625,48*	*3.710.625,48*
QVb	824.583,44	*707.119,09*	*117.464,35*
TOTALE MONTANTE	**16.491.668,81**	***8.623.120,12***	***7.868.548,69***
			52%
			48%

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
e stampato il giorno 29/05/2025 da Moreni Anna.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

COMUNE DI BUSTO ARSIZIO- TARIFFE TARIP 2025

APPLICAZIONE DAL 1° GENNAIO 2025

UTENZE DOMESTICHE

CATEGORIA		Ka	QUOTA FISSA €/mq	Kb	QUOTA VARIABILE NORMALIZZATA €/anno	€/litro
1	componente	0,80	0,73	1,00	51,00	0,0232650
2	componente	0,94	0,86	1,80	91,79	0,0232650
3	componente	1,05	0,96	2,30	117,29	0,0232650
4	componente	1,14	1,05	3,00	152,99	0,0232650
5	componente	1,23	1,13	3,60	183,58	0,0232650
6	componente	1,30	1,19	4,10	209,08	0,0232650

CONTENITORE	CATEGORIA	VOLUMETRIA CONTENITORE (Litri)	LITRI MINIMI ANNUI	SVUOTAMENTI
Sacchetti	1 componente	80	480	6
Sacchetti	2 componente	80	720	9
Sacchetti	3 componente	80	960	12
Sacchetti	4 componente	80	1200	15
Sacchetti	5 componente	80	1440	18
Sacchetti	6 componente	80	1600	20

UTENZE NON DOMESTICHE

CATEGORIA		Kc	QUOTA FISSA €/mq	Kd	QUOTA VARIABILE NORMALIZZATA €/mq	€/litro
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,20	0,57	1,64	0,53	0,0232650
2	Cinematografi e teatri	0,65	1,84	5,25	1,70	0,0232650
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,75	2,12	6,13	1,99	0,0232650
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,38	1,08	3,13	1,01	0,0232650
5	Stabilimenti balneari	0,00	-	0,00	-	-
6	Esposizioni, autosaloni	0,51	1,44	4,22	1,37	0,0232650
7	Alberghi con ristorante	2,46	6,97	20,18	6,54	0,0232650
8	Alberghi senza ristorante	1,62	4,59	13,32	4,32	0,0232650
9	Case di cura e riposo	1,88	5,33	15,33	4,97	0,0232650
10	Ospedali	1,68	4,76	13,72	4,45	0,0232650
11	Uffici, agenzie	1,52	4,31	12,45	4,04	0,0232650
12	Banche ed istituti di credito, studi professionali	0,92	2,61	7,55	2,45	0,0232650
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,41	3,99	11,55	3,74	0,0232650
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,46	4,14	11,93	3,87	0,0232650
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,91	2,58	7,49	2,43	0,0232650
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,44	4,08	11,74	3,80	0,0232650
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estet	1,09	3,09	8,95	2,90	0,0232650
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro	0,82	2,32	6,76	2,19	0,0232650
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,87	2,46	7,16	2,32	0,0232650
20	Attività industriali con capannoni di produzione	1,03	2,92	8,38	2,72	0,0232650
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,03	2,92	8,38	2,72	0,0232650
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	2,79	7,90	22,84	7,40	0,0232650
23	Mense, birrerie, amburgherie	2,43	6,88	19,89	6,45	0,0232650
24	Bar, caffè, pasticceria, pizza al taglio	1,98	5,61	16,22	5,26	0,0232650
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi,	2,76	7,82	22,67	7,35	0,0232650
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,77	2,18	6,30	2,04	0,0232650
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	3,59	10,17	29,38	9,52	0,0232650
28	Ipermercati di generi misti	2,74	7,76	22,45	7,28	0,0232650
29	Banchi di mercato generi alimentari	3,15	8,92	25,83	8,37	0,0232650
30	Discoteche, night club, sale giochi, altre attività di intrattenimento e/o divertimento	1,91	5,41	15,68	5,08	0,0232650
31	Ulteriore categoria prevista dal regolamento comunale	0,40	1,13	3,28	1,06	0,0232650

UTENZE NON DOMESTICHE

CONTENITORE	CATEGORIA	VOLUMETRIA CONTENITORE (Litri)	LITRI MINIMI ANNUI	SVUOTAMENTI
Sacchetti	TUTTE	80	960	12
Cassonetti	TUTTE	1100	6.600	6

Per le utenze servite con compattatore, benna e container la quota variabile di base sarà conteggiata con misurazione puntuale (€/litro * Litri annui conferiti)

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
e stampato il giorno 29/05/2025 da Moreni Anna.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.